



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

Al Sindaco del Comune di Colmurano
comune.colmurano.mc@legalmail.it

Al Presidente del Consiglio comunale di
Colmurano
comune.colmurano.mc@legalmail.it

All'Organo di revisione
del Comune di Colmurano
dott.ssa Daniela Del Gobbo
casamanda@alice.it

CORTE DEI CONTI



0001500-18/02/2016-SC_MAR-T71-P

Oggetto: Comune di Colmurano – Rendiconto Esercizio 2013 legge 266/2005.

Si trasmette la deliberazione n. 33/2016/PRSE concernente l'oggetto.
L'invio avrà seguito anche tramite SIQUEL

Il Direttore della Segreteria
(dott. Carlo Serra)





CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 12 febbraio 2016

composta dai magistrati:

- Cons. Andrea LIBERATI – Presidente f.f.
- Cons. Pasquale PRINCIPATO – Componente relatore
- Primo Ref. Valeria FRANCHI – Componente
- Primo Ref. Marco DI MARCO - Componente

LEGGE 266/2005

RENDICONTO 2013
COMUNE DI COLMURANO

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificata, dapprima, con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;


VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti, sulle cui segnalazioni è esclusivamente fondato tale controllo;

VISTE le "Linee-guida" predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2013, approvate dalla Sezione delle Autonomie giusta deliberazione n. 11/AUT/2014/INPR in data 15 aprile 2014 (pubblicata in G.U., S.O. 8 maggio 2014, n. 105);

VISTA la relazione inoltrata alla Sezione da parte dell'Organo di revisione in ordine al rendiconto 2013;



ESAMINATA la documentazione pervenuta e gli elementi emersi in istruttoria nonché quelli acquisiti anche in via officiosa;

VISTE le deduzioni formulate dall'Ente acquisite agli atti con prot. n. 2581 del 21/10/2015;

VISTA la nota con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore Cons. Pasquale Principato;

PREMESSO

Come noto la funzione di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli Enti locali, intestata dall'art. 1 commi 166 e ss Legge 266/2005 alle Sezioni Regionali della Corte dei conti, è stata significativamente incisa dal recente D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, che, in uno ad una più generale rivisitazione del sistema dei controlli interni, ha, altresì, previsto un rafforzamento di quelli esterni sulla gestione, per un verso, mediante l'introduzione di nuovi istituti e, per altro, mediante la implementazione di quelli già esistenti anche al fine di conferire una maggiore effettività agli stessi e di potenziare la vigilanza sulla adozione delle misure correttive.

Rilevano, in questa prospettiva, il novellato art. 148 Tuel e, soprattutto, ai fini che ne occupano, il nuovo art. 148 *bis* Tuel a mente del quale *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dall'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"* precisandosi come per le verifiche sui rendiconti debba aversi riguardo anche *"alle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

Per ciò che attiene le c.d. misure correttive ed il successivo monitoraggio sulle stesse, il comma 3 del citato art. 148 *bis* dispone, inoltre, che *"l'accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare entro 60 gg dalla (...) pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"* e che *"tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di 30 giorni dal ricevimento"* prevedendosi qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti ovvero in caso di esito negativo che *"è preclusa*

l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

La Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 60 del 5 aprile 2013) ha, peraltro, evidenziato come siffatta evoluzione del sistema dei controlli esterni intestati alla Corte dei conti, e la previsione in favore delle Sezioni regionali di controllo di strumenti di tipo inibitorio, risulti compatibile con gli ambiti di autonomia costituzionalmente garantiti agli enti territoriali e con il principio di equiordinazione di cui all'art. 114 della Costituzione posto che, i nuovi controlli al pari di quelli già previsti dall'art. 1 commi 166 e ss Legge Finanziaria 2006, sono finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio – assunto a principio positivizzato in plurime disposizioni della nostra Carta fondamentale (cfr. art. 81, 97, 117 e 119 Cost.) – e rinvergono fondamento nella peculiare funzione di presidio assoluta dalla Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico.

Né siffatto potenziamento vale a snaturare o inficiare la natura collaborativa dei controlli di cui trattasi – già positivizzata all'art. 7 comma 7 della Legge 6 giugno 2003 n. 131 ed in maniera univoca ribadita dal Giudice delle leggi (Corte cost. 9 febbraio 2001, n. 37 e 7 giugno 2007, n. 179): ne consegue l'opportunità di segnalare alla attenzione degli Enti anche irregolarità non gravi e criticità, che pur inidonee a fondare una pronuncia di accertamento ex art. 148 bis Tuel, appaiono suscettive di incidere sulla sana gestione finanziaria ovvero dar luogo a situazioni di deficitarietà e di squilibrio.

Così ricostruiti il quadro normativo di riferimento e le finalità del presente controllo si illustrano gli esiti delle verifiche svolte precisandosi, peraltro, che l'assenza di specifico rilievo non vale ad integrare implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO

L'esame della relazione redatta dall'Organo di revisione sul rendiconto 2013 ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della l. 23 dicembre 2005, n. 266 non ha evidenziato irregolarità contabili ascrivibili al novero di quelle per le quali l'art. 148 bis Tuel prescrive l'adozione di pronuncia di accertamento.

Nondimeno sono emersi profili critici che permangono tali, all'esito del contraddittorio scritto e dei successivi chiarimenti forniti dalla Amministrazione, e che di seguito si specificano:

1. Verifica vincoli di bilancio

1.1 La gestione di competenza presentava, nel triennio 2011-2013, i seguenti saldi, negativo nell'ultimo esercizio e derivante solo in parte dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione:

Risultato della gestione finanziaria	2011	2012	2013
Risultato della gestione complessiva, di cui:	28.441,32	94.911,32	-78.627,86
Risultato della gestione corrente	18.819,51	56.818,84	69.216,73
Risultato della gestione in c/capitale	9.621,81	38.092,48	-147.844,59



Pertanto, si richiedeva all'Ente di esprimere valutazioni sulla capacità di assicurare, per il futuro, gli equilibri interni ed il pareggio della gestione di competenza, prescindendo dall'utilizzo di tale tipologia di risorsa.

1.2 Al riguardo l'Amministrazione faceva presente che per € 124.839,07 è stato applicato l'avanzo di amministrazione (di cui 34.722,00 vincolato; € 50.433,81 per spese in c/capitale ed € 39.683,26 di avanzo non vincolato), mentre la differenza di € 23.005,52 è stata finanziata con l'avanzo di parte corrente così come previsto dall'art. 199, lett. b) del TUEL.

2. Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada

2.1 L'Organo di revisione nella relazione al rendiconto 2013, segnatamente alle entrate per "Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (artt. 142 e 208 d.lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii.), ha attestato un netto decremento nel periodo 2011 - 2013 passando da un accertato 2011 di € 42.235,20 a quello del 2013 pari ad € 172,00, in presenza nell'anno 2013 di una gestione associata del Servizio di Polizia Municipale, come evidenziato nella sottoriportata tabella:

	2011	2012	2013	Decremento 2012/2013
Accertamento	42.235,20	20.906,69	172,00	-99,18%

2.2 Chieste le ragioni della drastica riduzione degli accertamenti in tale esercizio, l'Ente ha rappresentato che il personale addetto (n. 3 agenti di polizia municipale e n. 1 tenente con funzioni di coordinatore) è stato particolarmente impegnato nell'attuazione dei servizi a tutela dell'ambiente e del controllo delle attività commerciali nonché quale ausilio nelle varie manifestazioni organizzate dai quattro Comuni aderenti. Precedentemente l'Ente adottava strumenti di misurazione della velocità (autovelox) di proprietà di una ditta privata che percepiva una percentuale sulle infrazioni contestate, occupandosi, tra l'altro, anche della taratura. Come previsto da diverse direttive del Ministero dei trasporti, la strumentazione deve essere di proprietà pubblica in quanto può essere contestata dal giudice la nullità dei verbali di contestazione in quanto l'interesse economico del terzo affittuario della strumentazione nonché artefice della modalità di taratura non offre adeguata garanzia di legalità e obiettività dell'accertamento.

L'Amministrazione Comunale riferisce che non avendo la possibilità di trovare finanziamenti sufficienti per dotarsi di apparecchiature in proprietà né di acquistare in comproprietà con gli altri tre Comuni associati non aventi pari interesse per percorsi stradali di diversa tipologia, ha inteso non proseguire l'attività di controllo con apparecchi autovelox, ma adottare altre forme di prevenzione con una costante presenza della locale Polizia Municipale nei tratti stradali a maggior flusso veicolare.

3. Analisi dei residui

3.1 Dall'analisi dei residui passivi e segnatamente dal rapporto tra il volume dei residui passivi complessivi del Titolo I ed il totale degli impegni della medesima spesa corrente emergeva una percentuale che comportava il superamento del valore soglia del 40% stabilito dal parametro

di deficitarietà n. 4 di cui al d.m. 18 febbraio 2013. In sede di istruttoria, contestualmente all'analisi dei residui attivi vetusti - in particolare di quelli provenienti da fitti attivi per € 1.113,82 - si richiedeva all'Ente di esprimere valutazioni in merito al fenomeno della formazione dei residui passivi, specificandone le cause ed indicando le eventuali misure adottate al riguardo, mentre per quelli attivi di fornire informazioni inerenti la prescrizione degli stessi.

3.2 Nella nota del 21 ottobre 2015 l'Amministrazione comunale attribuiva la causa di tale incidenza alla presenza di spese dell'ultimo periodo dell'anno 2013 anche con riferimento a progetti soggetti a rendicontazione.

Veniva anche precisato che i relativi pagamenti sono intervenuti nel corso dell'esercizio successivo evidenziando che il parametro era stato rispettato nell'esercizio 2014.

3.3 L'Ente segnalava, inoltre, che con riferimento all'istituto della prescrizione, i residui attivi vetusti non incassati sono stati eliminati in fase di riaccertamento straordinario dei residui in applicazione ai principi contabili dell'armonizzazione. In relazione alla gestione degli incassi vincolati l'Ente sembra non essere in difficoltà sebbene l'Organo di revisione non abbia compilato la parte del prospetto a ciò dedicata.

4. Indebitamento


4.1 Dall'esame dei dati di bilancio veniva riscontrato un elevato livello di indebitamento. Il rapporto tra lo stock del debito (€ 1.375.754,72) ed il totale delle entrate correnti (€ 1.020.272,75) restituiva una percentuale del 134,84%, superiore al limite del 120% stabilito dal parametro di deficitarietà strutturale n. 7 di cui al d.m. 18 febbraio 2013 per gli enti con risultato di gestione negativo. Inoltre, il peso dell'indebitamento, sebbene in lieve diminuzione nel 2013, incide in modo consistente sull'equilibrio di parte corrente rappresentando il 18,72% delle spese correnti. Si richiedevano informazioni circa l'assunzione di mutui nell'esercizio 2015, il loro impiego, gli importi e i relativi oneri di ammortamento, nonché valutazioni in merito alla politica di indebitamento posta in essere dall'Ente e alla sua futura sostenibilità finanziaria.

4.2 Nella nota del 21 ottobre 2015 l'Ente riferiva che nell'esercizio 2015 era stata prevista l'assunzione di un mutuo di € 18.500,00 con l'Istituto del Credito Sportivo agevolato con contributo in c/interessi, stante la mancata assunzione di mutui nell'esercizio 2014. Null'altro veniva specificato.

5. Organismi partecipati

5.1 L'Organo di revisione attestava che l'Ente ha ottemperato agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 4, d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 135/2012 e che risultava una discordanza minima di € 93,19 nei confronti dell'organismo A.T.O. n. 4 dovuto al dato provvisorio comunicato per il canone di concessione delle reti idriche dell'anno 2013.

Tuttavia, dall'esame della stessa nota si rilevavano dati non coincidenti del debito dell'ente (€ 17.931,83) nei confronti del COSMARI consorzio obbligatorio (certificato dall'organismo in € 15.615,84). Si richiedeva, inoltre, la compilazione dei quadri nel sistema SIQUEL dei



trasferimenti in c/esercizio, in c/capitale e per contratti di servizio tra le partecipate e l'ente relativi al 2013.

5.2 Chiesto di fornire chiarimenti al riguardo, l'Amministrazione ha rappresentato – inviando nota del COSMARI – che il debito iscritto nel bilancio del Comune di Colmurano doveva essere rettificato a seguito di una nota di credito per € 2.099,59 e a seguito di ritenuta di acconto su una fattura registrata in detrazione nella contabilità COSMARI per € 216,40. Infine, l'Ente assicurava a provvedere all'inserimento dei dati richiesti nel portale SIQUEL relativi ai trasferimenti in conto esercizio e in conto capitale delle partecipate dell'Ente per l'esercizio 2013.

RITENUTO

La Sezione, pur riconoscendo l'insussistenza – nei limiti degli accertamenti svolti – di gravi irregolarità contabili, segnala all'attenzione dell'Amministrazione comunale, nell'ottica della sana gestione finanziaria, la presenza di alcuni profili critici in quanto potenzialmente suscettibili di pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario dell'Ente negli esercizi futuri.

1. L'esame degli equilibri di competenza ha evidenziato che una parte delle spese d'investimento (nella misura di € 23.005,52) è stata finanziata con l'impiego dell'avanzo economico che non viene evidenziato in sede di previsione iniziale.

Sul punto, tuttavia, si rendono necessarie alcune precisazioni.

L'art. 199 d.lgs. n. 267 del 2000 prevede la possibilità che le spese d'investimento siano finanziate con l'eccedenza delle entrate correnti sulle spese correnti aumentate del rimborso della quota capitale dei mutui (c.d. avanzo economico). Tali risorse possono essere correttamente utilizzate se opportunamente previste nel bilancio di previsione: è pertanto opportuno che vengano evidenziate in sede preventiva.

La norma di cui all'art. 199 cit. deve essere coordinata con altre norme dell'ordinamento finanziario ed in particolare con l'art. 183, comma 5, TUEL.

Secondo le citate disposizioni normative, in base al principio generale di prudenza, le spese in conto capitale possono essere impegnate soltanto in presenza di un preventivo accertamento di entrata che ne assicuri la relativa copertura finanziaria. Ne deriva che la possibilità di finanziare spese in conto capitale con entrate correnti è subordinata all'esistenza di uno specifico collegamento tra una determinata risorsa e il relativo impiego.

Quanto sopra trova implicita conferma nel vigente art. 187, comma 2, TUEL che, nel consentire l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione soltanto dopo il suo accertamento con l'approvazione del rendiconto, vieta implicitamente l'impiego dell'avanzo presunto (in termini, sez. reg. contr. Marche, delib. 12.2.2015, n. 55).

Pertanto, se l'ordinamento vieta la possibilità di effettuare spese finanziate con l'avanzo libero presunto (dell'esercizio precedente) ai sensi dell'art. 187 cit., a maggiore ragione è richiesta una particolare cautela nel caso in cui le spese siano finanziate in base all'art. 199 cit. con

l'avanzo economico fondato sulle sole previsioni di competenza che, tra l'altro, nel caso di specie non era stato nemmeno evidenziato dall'Ente in sede di previsioni iniziali di bilancio. Infine, con riferimento al tema della copertura delle spese di investimento, non appare inutile richiamare il contenuto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, come modificato dal d.m. 1° dicembre 2015 (ai sensi dell'art. 3, comma 6, d.lgs. cit. e con decorrenza 1.1.2016). In particolare, al punto 5.3.3 si prevede che "la copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, può essere costituita da ... il saldo corrente dell'esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione."

Ancora, il principio generale della competenza finanziaria (n. 16 dell'allegato 1, come modificato dal d.m. 1° dicembre 2015) prevede che "può costituire copertura agli investimenti imputati all'esercizio in corso, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione."

Ne consegue che la verifica effettiva della sussistenza di entrate accertate (secondo la nuova accezione risultante dalla contabilità armonizzata) sia alla base della ulteriore verifica del saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente da cui poter validamente far discendere una copertura per spese di investimento già impegnabili nello stesso esercizio.

2. L'analisi dei dati degli accertamenti per sanzioni da violazioni al codice della strada sembrerebbe far emergere un cambiamento radicale dei comportamenti degli automobilisti che hanno circolato nel 2012 rispetto all'anno successivo: molto indisciplinati nel primo anno e rispettosi del codice nel secondo.

E' vero che, come fatto presente dall'Ente, nell'esercizio 2013 si è registrato un incremento delle entrate correnti derivante da manovre di bilancio e da politiche fiscali che hanno generato maggiori introiti soprattutto del Titolo III; ciò non toglie che la diminuzione drastica delle entrate delle sanzioni del codice della strada sia comunque sintomo di criticità.

A tale proposito è necessario richiamare la normativa che obbligava gli enti locali a stipulare convenzioni per almeno tre funzioni fondamentali entro il 1° gennaio 2013. Il Comune di Colmurano con deliberazione C.C. n. 34 del 28/12/2012 ha aderito alla gestione associata del servizio di Polizia Municipale, quale funzione fondamento dell'ente locale, così come prescritto dall'art. 14, commi 25-31 quater del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con mod. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificati dall'art. 19 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (conv. in l. n. 135/2012). La norma, con il dichiarato fine di contribuire alla riduzione dei costi per l'esercizio delle funzioni fondamentali, impone agli enti l'obbligo di adottare forme di gestione in grado di assicurare un utilizzo più efficiente delle risorse impiegate. Infatti, l'esercizio sovracomunale delle funzioni e dei servizi, indirizzandosi ad un bacino di utenti più ampio rispetto a quello costituito dai comuni di limitate dimensioni demografiche dovrebbe costituire lo strumento attraverso cui realizzare economie di scala e conseguentemente, significativi risparmi di spesa.



Gli "strumenti" attraverso cui realizzare l'esercizio sovracomunale delle funzioni sono costituiti, ai sensi del comma 27 cit., dal trasferimento delle funzioni stesse ad un'unione di comuni costituita ai sensi dell'art. 32 TUEL, ovvero dalla stipula di convenzioni ex art. 30 TUEL, per le quali non sussiste alcun limite demografico minimo.

Nell'analisi specifica della convenzione si rileva che il Comune di Ripe San Ginesio è il Comune capofila e che (ex art. 5 della convenzione) sussisterebbe una fase transitoria, in vista di ulteriori integrazioni delle attività di gestione della Polizia Municipale, mantenuta in capo ai singoli Enti con una gestione autonoma. Nella fase successiva che si dovrà concludere entro 18 mesi dalla stipula della convenzione, si darà avvio alla gestione operativa attraverso anche il supporto di sistemi informatici integrati ed aggregati, sempre fatte salve le competenze dello Stato.

E' indubbio, pertanto, che nell'esercizio 2013 si sia conclusa la fase transitoria e che l'efficienza e l'efficacia del servizio (desumibile anche dall'entità degli accertamenti per sanzioni, a parità di altre circostanze) doveva essere strettamente collegata alle direttive impartite dall'Amministrazione del Comune di Colmurano.

Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell'art. 14, comma 31-bis del d.l. n. 78/2010 e ss.mm.ii. l'utilizzo del modulo convenzionale è sottoposto ad una "verifica" triennale relativamente al conseguimento dei livelli di efficacia ed efficienza della gestione associata da effettuare secondo modalità stabilite da apposito decreto ministeriale: se tale verifica darà esito negativo i comuni interessati saranno obbligati ad esercitare le funzioni mediante unione che, quindi, costituisce il modulo organizzativo ritenuto più efficiente (sez. reg. contr. Puglia, delib. n. 36/PAR/2013).

3. Riguardo alla consistenza dei residui passivi provenienti dal titolo I, gli esiti dell'istruttoria hanno evidenziato il superamento della soglia del 40% fissata dal parametro di deficitarietà n.4 di cui al d.m. 18 febbraio 2013, risultando il rapporto con gli impegni derivanti dal medesimo Titolo I pari al 46,57%.

L'accumulo dei residui passivi non è collegato alla carenza di liquidità atteso che la cassa presenta una buona consistenza finale e non risulta l'utilizzo né di somme a specifica destinazione, né dell'anticipazione di tesoreria. Il fenomeno in discorso, piuttosto, essendo stato rilevato per gli esercizi precedenti (2011 e 2012) ma non per il 2014, prefigura una difficoltà che fino a quel momento risultava strutturale ma che l'Ente è riuscito a superare attraverso una migliore gestione delle risorse finanziarie nel condurre celermente a conclusione i procedimenti di spesa con il relativo pagamento.

Al riguardo si rammenta che la normativa che prescrive l'obbligo di assicurare la tempestività dei pagamenti è finalizzata all'esigenza di garantire sia il "licere agere", che il rispetto del "buon andamento" dell'azione amministrativa di cui anche all'art. 97 della Costituzione.

Conclusivamente, il Collegio raccomanda che l'Ente mantenga per il futuro il livello di efficienza raggiunto nei procedimenti di spesa durante l'esercizio 2014.

3.1 In relazione ai crediti vetusti il Collegio prende atto di quanto rappresentato dall'Ente riguardo all'avvenuta eliminazione degli stessi in sede di riaccertamento 2014. E' indubbio, tuttavia, che una gestione corretta della cassa presuppone un raccordo tra entrate ed uscite così come avviene per le partite vincolate. Per quest'ultime, poi, la natura vincolata è stabilita espressamente dalla legge laddove gli artt. 180 e 185 TUEL (così come novellati dal d.lgs. n. 126/2014) prevedono che sia le reversali che i mandati contengano l'indicazione della destinazione vincolata derivante "da legge, da trasferimenti o da prestiti".

Si sottolinea che la corretta gestione della cassa vincolata assume una notevole importanza nell'ambito del nuovo sistema contabile. Infatti, il punto 10.6 dell'allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011 prevede che all'avvio dell'esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunichino formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014. L'importo della cassa vincolata alla data del 1° gennaio 2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un ammontare non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2015, l'utilizzo di incassi vincolati deve essere attivato dall'istituto tesoriere prevedendo la creazione di «carte contabili» di entrata e di spesa, da comunicare all'ente ai fini della regolarizzazione dei provvisori che deve essere effettuata necessariamente con periodicità almeno mensile (entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese).

4. Quanto all'incidenza dell'indebitamento sugli equilibri interni di bilancio, il Collegio deve rimarcare come gli oneri per il servizio del debito gravino sensibilmente sull'equilibrio di parte corrente. Infatti, si rileva il superamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 7 in quanto il rapporto tra debito netto ed il totale delle entrate correnti è pari al 134,84%. È indubbio che una tale situazione rappresenti un fattore di rischio per gli equilibri di bilancio poiché dai mutui in ammortamento derivano pesanti oneri finanziari che debbono trovare adeguata copertura con le entrate di parte corrente.

Pertanto, nonostante le recenti modifiche normative abbiano progressivamente allentato i vincoli per l'assunzione di nuovi mutui modificando al rialzo il limite di indebitamento stabilito dall'art. 204 TUEL (cfr. da ultimo l'art. 1, comma 539, della l. 23.12.2014, n. 190), le future politiche di investimento dell'Ente dovranno essere accompagnate da un'accurata analisi di sostenibilità economica e finanziaria dell'indebitamento al fine di verificare la capacità effettiva di sostenerne i relativi oneri. Infatti, tale approfondimento deve essere sempre eseguito per l'accensione di mutui, anche per importi esigui come per il mutuo stipulato nel 2015 di € 18.500,00.

5. Da ultimo, per ciò che attiene agli organismi partecipati, - riservate più approfondite verifiche in ordine ai trasferimenti in conto esercizio ed in conto capitale non ancora visualizzabili sul sistema SIQUEL - il Collegio, con riferimento alla ricostruzione dei flussi



finanziari intercorrenti con gli organismi partecipati, raccomanda un puntuale assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 4, d.l. n. 95/2012.

Tanto premesso la Sezione di controllo per la Regione Marche,

RACCOMANDA

- che il finanziamento di spese d'investimento con avanzi di bilancio sia subordinato al previo accertamento delle risorse di entrata specificatamente destinate;
- un attento controllo dell'efficienza ed efficacia del servizio di Polizia Municipale gestito in convenzione;
- di mantenere la velocità di smaltimento dei residui passivi del Titolo I raggiunta nell'esercizio 2014 al fine di assicurare il rispetto del parametro di deficitarietà n. 4 di cui al d.m. 18 febbraio 2013;
- una rigorosa verifica delle partite creditorie che concorrono a determinare il volume dei residui attivi, dei presupposti cui è subordinato il loro mantenimento e l'adozione di ogni opportuna iniziativa per il conseguimento dei relativi crediti;
- di monitorare l'andamento dei flussi delle riscossioni e dei pagamenti rivolto al mantenimento dell'equilibrio della gestione di cassa, anche tenuto conto dei vincoli;
- di valutare l'assunzione di nuovi mutui alla luce di una preventiva analisi di sostenibilità economica e finanziaria;
- l'attivazione di idonei flussi informativi con gli organismi partecipati anche in vista di una corretta ed esaustiva ricostruzione dei reciproci rapporti di debito/credito;

INVITA

l'Organo di revisione ad integrare sul sistema SiQuEL i dati mancanti nel questionario, anche relativi agli organismi partecipati come evidenziati in parte motiva

DISPONE


che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Colmurano.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella camera di consiglio del 12 febbraio 2016

Il relatore

Pasquale Principato



Il Presidente f.f.



Andrea Liberati



Depositato in Segreteria in data

Il Direttore della Segreteria

dott. Carlo Serra



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.54308070 del 17/02/2016